Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 104° — Numero 90**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 9 aprile 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

1963

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 96 DEL 9 APRILE 1963:

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi agricoli applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 per il periodo dal 30 luglio all'11 novembre 1962.

(7207)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1962, n. 2057.

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1960, n. 329, relativo alla destinazione per l'anno accademico 1961-62, dei trenta nuovi posti di professore di ruolo istituiti con l'art. 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1960, n. 329, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1961-62, i trenta nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per l'anno medesimo, con la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Visto il verbale dell'adunanza del 22 giugno 1962, nella quale la Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1960, n. 329, per l'insegnamento di una disciplina del gruppo elettrotecnico, venga trasferito all'insegnamento di « Meccanica razionale »;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di ingegneria;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1960, n. 329, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova viene assegnato con effetto dall'anno accademico 1961-62, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 311, un posto di professore di ruolo per il gruppo di discipline sezione meccanica, anzichè per il gruppo di discipline elettrotecniche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1963, n. 425.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 481 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: « Storia delle dottrine politiche », « Storia contemporanea », « Sociologia », « Antropologia culturale », « Filosofia della storia », « Diritto scolastico italiano e comparato », « Letteratura cristiana antica » e « Civiltà greca ».

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti: « Storia delle dottrine politiche », « Storia contemporanea », « Sociologia », « Antropologia culturale », « Filosofia della storia », « Diritto scolastico italiano e comparato », « Letteratura cristiana antica » e « Civiltà greca ».

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: « Storia delle dottrine politiche », « Storia contemporanea », « Sociologia », « Antropologia culturale », « Filosofia della storia », « Diritto scolastico italiano e comparato », « Letteratura cristiana antica » e « Civiltà greca ».

L'art. 101 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Tutti i pagamenti si effettuano mediante mandati che debbono essere firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e dal ragioniere. Il presidente può delegare la sua firma ad altro componente il Consiglio di amministrazione.

Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in base al documento giustificativo della spesa, munito del visto del presidente del Consiglio di amministrazione dell'istituto e della firma, per accettazione, di chi ha ordinato la spesa.

Tutti i mandati di pagamento con allegati i documenti giustificativi, debbono essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 31 gennaio 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1963, n. 426.

Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni;

Considerato la necessità di adeguare alcune norme che disciplinano la coltivazione del tabacco alla continua evoluzione tecnica ed al variare della situazione fito-sanitaria nelle diverse zone di coltivazione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

All'art. 15 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, n. 451, è aggiunto il seguente comma:

« In relazione all'adeguamento della conduzione dei semenzai allo sviluppo tecnico-scientifico della fitopatologia e a particolari esigenze ecologiche e produttive, la Direzione generale dei monopoli di Stato può dispensare singole aziende dal raggruppamento dei semenzai nei centri di produzione di cui al terzo comma, ferma la potestà dell'Amministrazione di effettuare i controlli ad essa pertinenti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 427.

Estinzione di alcune Fondazioni amministrate dall'Accademia navale.

N. 427 Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, le Fondazioni « Angelo Levi Bianchini », « Emilio Comandù », « T.V. conte Arrivabene Valenti Gonzaga Carbonello », « T.V. Mario Giovannozzi », « T.V. Carlo Brunetti », « Medaglia d'oro Carlo Margottini », vengono estinte ed i patrimoni delle stesse, per un ammontare complessivo nominale di L. 463.000, convertiti in titoli di Stato al 5 % vengono attribuiti alla Fondazione « T.V. Giancarlo Gautier di Gonfiengo », in aumento al capitale indicato nello statuto. Per effetto di tale disposizione la borsa di studio stabilita nello statuto stesso, viene elevata della maggior rendita derivante dall'aumento del capitale della predetta Fondazione.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 428.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Sebastiano M. di Pierosara di Genga (Ancona) con la Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, di Fabriano.

N. 428. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fabriano in data 1° maggio 1961, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della Parrochia di San Sebastiano M. di Pierosara di Genga (Ancona) con la Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore di Fabriano.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 429.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Valentino M., in frazione Somplago del comune di Cavazzo Carnico (Udine).

N. 429. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 5 marzo 1962, integrato con dichiarazione e prospetto, entrambi del 26 luglio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Valentino M., in frazione Somplago del comune di Cavazzo Carnico (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 430.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di N.S.G.C. Re, in località Selvana del comune di Treviso.

N. 430. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 15 ottobre 1957, integrato con altro decreto e dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di N. S. G. C. Re, in località Selvana del comune di Treviso, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1963, n. 431.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Ragusa.

N. 431. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 8 aprile 1962, integrato con dichiarazione del 23 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1963.

Conferma in carica del presidente del Comitato di gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, con il quale è stato istituito l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 33, che, nel ratificare, con modificazioni, il citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 39, attribuisce al Presidente del Consiglio la nomina del presidente del Comitato che provvede alla gestione dell'Ente;

Visti i decreti 19 gennaio 1957 e 20 febbraio 1960, con i quali l'on. avv. Giuseppe Liguori è stato rispettivamente nominato e confermato, per due successivi trienni, presidente del Comitato di gestione dell'Ente medesimo;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

L'on. avv. Giuseppe Liguori è riconfermato presidente del Comitato che provvede alla gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) fino al 30 aprile 1966.

Roma, addì 16 marzo 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

(2529)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1963.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per sei strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Udine tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le strade Provinciali sotto elencate:

1) strada della Val d'Arzino, dal confine di Provincia con Treviso verso Motta di Livenza all'innesto con la strada del lago di Cavazzo presso il ponte Avous;

2) strada del Varmo, dall'innesto della strada Sandolienese a Rodeano Alto fino all'innesto della strada di Latisana al bivio Canussio;

3) strada del Sile, dall'innesto strada della Val d'Arzino per San Giorgio della Richinvelda al confine di provincia con Venezia verso Pramaggiore;

4) strada Sandolienese, dall'innesto della strada del medio Friuli a Fagagna per Rodeano, all'innesto strada della Val d'Arzino a Pinzano al Tagliamento;

5) strada di Latisana, dall'innesto strada di Lignano a Puozzuolo del Friuli, per Lestizza fino all'innesto della strada Ungarica a Flambro - Rivignano - Teor - Rouchis di Latisana, a Latisana;

6) strada Aquileiense, dal confine di provincia di Gorizia (Villesse - per Ruda - Villa Vicentina all'innesto strada di Grado ad Aquileia);

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile (Sezione strade e traffico) di Udine in data 27 settembre 1962;

Vista la relazione del Servizio tecnico della direzione generale della viabilità ordinaria e Nuove costruzioni ferroviarie (Ispettorato generale circolazione e traffico) con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Udine, con l'avvertenza che le predette strade provinciali perdano il « diritto di precedenza » prima delle intersezioni con le strade statali, per riacquistarlo subito dopo;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate e nei tratti specificati, ricadenti nella provincia di Udine.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Udine fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » ovvero, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » integrato dal segnale di identificazione strade, di cui alla figura 102-C del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza, e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui alla figura 7 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1963

Il Ministro: SULLO

(2454)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1963.

Attribuzione di salari medi e di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari per alcuni organismi cooperativi di autotrasportatori e barcari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi convenzionali per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile e i salari medi mensili per le sottoelencate cooperative di autotrasportatori e barcari e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Bologna:

Cooperativa facchini « La Nuova Casaralta » di Bologna:
periodo di occupazione mensile: 24 giornate;
salario medio: L. 720;
decorrenza: 1° gennaio 1962;

Lega barocciai e piccoli autotrasportatori di Bazzano:
salario medio giornaliero: L. 600;
periodo di occupazione mensile: 20 giornate;

Catania:
Cooperativa autotrasporti « S. Lucia » di Adrano:
salario medio giornaliero: L. 1.100;
decorrenza: 1° gennaio 1962;
Mantova:
Gruppo barcari di Mirasole di San Benedetto Po:
salario medio giornaliero: L. 1000;
periodo di occupazione mensile: 20 giornate;
decorrenza: 1° gennaio 1962;
Padova:
Carovana piccoli autotrasportatori di Pernumia:
salario medio giornaliero: L. 950;
decorrenza: 1° dicembre 1961;
Ravenna:
Gruppo automezzi ribaltabili di Riolo Terme:
salario medio giornaliero: L. 600;
periodo medio di occupazione mensile: 15 giornate;
decorrenza: 5 maggio 1961;
Gruppo autotrasportatori di Faenza:
salario medio giornaliero: L. 600;
periodo di occupazione mensile: 20 giornate;
decorrenza: 1° giugno 1961.

Per le Cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione ed i salari medi hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(2456)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1963.
Iscrizione del porto di Porto Empedocle nella 1ª classe, della 2ª categoria, dei porti marittimi nazionali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista l'istanza, in data 18 settembre 1959, con la quale il comune di Porto Empedocle ha chiesto la iscrizione nella 1ª classe, della 2ª categoria, dello scalo di Porto Empedocle, attualmente classificato, giusta regio decreto 7 agosto 1887, n. 5053, nella 2ª classe, 1ª serie, della 2ª categoria dei porti nazionali;

Visti gli atti d'istruttoria;

Considerato che dai dati statistici risulta che il tonnellaggio delle merci sbarcate ed imbarcate nel citato porto ha superato per ciascun anno del triennio 1957-59 le 400.000 tonnellate, per cui il porto stesso ha i requisiti per essere inscritto nella 1ª classe, della 2ª categoria;

Visto il voto n. 1100, emesso nell'adunanza del 22 giugno 1961, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il voto, in data 15 febbraio 1962, del Consiglio superiore della marina mercantile;

Vista la legge 2 aprile 1885, n. 3095, ed il relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713;

Ritenuto che nessuna variazione è da apportarsi al riparto delle quote di contributo a carico degli Enti interessati a detto scalo, fissate con i regi decreti 7 agosto 1887, n. 5053, succitato e 30 luglio 1888, numero 5629;

Visto il decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Il porto di Porto Empedocle è inscritto nella 1ª classe della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali.

Roma, addì 25 gennaio 1963

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO
Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI
Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1963
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 342

(2469)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1963.
Determinazione di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari per alcuni organismi cooperativi di facchini e ippotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Agrigento:
Cooperativa « Unione e lavoro » fra carrettieri di Licata, giornate 15, decorrenza 1° gennaio 1962;
Ancona:
Carovana facchini di Serra San Quirico, giornate 8, decorrenza 1° luglio 1960;
Ferrara:
Gruppo facchini di piazza di Copparo aderente alla C.G.I.L., giornate 11, decorrenza 1° gennaio 1962;
Macerata:
Carovana facchini di Apiro, giornate 15, decorrenza 1° dicembre 1961;
Carovana facchini di Montecosaro Scalo, giornate 20, decorrenza 1° aprile 1962;

Matera:

Carovana facchini « Luigi Morelli » di Irsina, giornate 20, decorrenza 1° agosto 1961;

Palermo:

Carovana facchini « S. Marco » di Alimena, giornate 20, decorrenza 15 febbraio 1960;

Parma:

Carovana facchini di Borgotaro, giornate 16, decorrenza 1° luglio 1961;

Perugia:

Carovana facchini di Spello, giornate 18, decorrenza 25 maggio 1959;

Piacenza:

Carovana facchini portabagagli Stazione di Piacenza, giornate 18, decorrenza 1° febbraio 1962;

Ravenna:

Carovana facchini di Castiglione, giornate 16, decorrenza 1° aprile 1962;

Carovana facchini di San Pietro in Vincoli, giornate 16, decorrenza 1° aprile 1962;

Carovana facchini di trasporti e ausiliari del traffico « Filippo Corridoni » di Ravenna, giornate 22, decorrenza 1° maggio 1961;

Gruppo scuoiatori Ravennate di Ravenna, giornate 16, decorrenza 2 gennaio 1962;

Roma:

Cooperativa facchini ed ausiliari del traffico (solo per i soci del gruppo di Tivoli), giornate 20, decorrenza 5 giugno 1961;

Rovigo:

Carovana barocciai di Borsea, giornate 20;

Compagnia facchini adriese « Sale e tabacchi » di Adria, giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1962;

Compagnia facchini di Salara, giornate 22;

Siena:

Carovana facchini senese di Siena, giornate 22, decorrenza 6 novembre 1961;

Taranto:

Carovana facchini « Italia » di Monteparano, giornate 21, decorrenza 1° novembre 1962;

Carovana facchini « Libertà » di Castellaneta, giornate 23, decorrenza 1° marzo 1962;

Terni:

Carovana facchini « Ficullese » di Fabro Scalo, giornate 18;

Teramo:

Carovana facchini di Atri, giornate 22, decorrenza 1° novembre 1961;

Treviso:

Carovana facchini « Bruno Buozzi » di Treviso, giornate 20, decorrenza 11 giugno 1956;

Udine:

Cooperativa facchini di città di Pordenone, giornate 20, decorrenza 1° maggio 1962;

Venezia:

Carovana facchini di Fossalta di Portogruaro, giornate 23, decorrenza 15 dicembre 1960;

Carovana facchini Stazio Vigo di Chioggia, giornate 20;

Verona:

Carovana facchini di Cologna Veneta, giornate 24, decorrenza 1° marzo 1962;

Carovana facchini di Zevio, giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1962;

Carovana facchini « La Libera », di Valeggio sul Mincio, giornate 16, decorrenza 1° luglio 1961;

Carovana facchini di Bovolone, giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1962.

Per le Cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione ed i salari medi hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(2455)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1963.

Determinazione di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari per alcuni organismi cooperativi di facchini e ippotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Agrigento:

Carovana carrettieri « S. Rita » di Canicattì, giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1962;

Bologna:

Gruppo facchini di Corticella di Bologna, giornate 20;

Gruppo facchini di Castel del Rio, giornate 20;

Gruppo facchini mercato « Ugo Bassi » di Bologna, giornate 22;

Gruppo facchini « Riale » di Zola Predosa, giornate 20;

Campobasso:

Carovana facchini di Larino, giornate 20, decorrenza 1° febbraio 1962;

Carovana ippotrasportatori di Castelmauro, giornate 20;

Libera carovana facchini di Guglionesi, giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1962;

Enna:

Carovana barocciai « S. Rocco » di Pietraperzia, giornate 22;

Ferrara:

Carovana facchini C.I.S.N.A.L. di Ferrara, giornate 10, decorrenza 1° marzo 1962;

Firenze:

Carovana facchini « Sozzi » di Prato, giornate 25;

Gruppo facchini « Puccini » di Firenze:

giornate 20 dal 4 febbraio al 31 dicembre 1961;

giornate 25 dal 1° gennaio 1962;

Foggia:

Carovana facchini di Rocchetta « S. Antonio », giornate 20, decorrenza 1° febbraio 1962;

Carovana facchini « Italia » carico ortofrutticolo di Margherita di Savoia, giornate 17, decorrenza 1° febbraio 1962;

Carovana mulattieri di Vico del Gargano, giornate 23, decorrenza 1° maggio 1962;

Compagnia Barocciai « SS. Salvatore » di Margherita di Savoia, giornate 23, decorrenza 1° febbraio 1962;

Carovana facchini di Carpino, giornate 20, decorrenza 1° giugno 1962;

Carovana facchini brendatori di San Ferdinando di Puglie, giornate 20, decorrenza 1° febbraio 1962;

Lecce:

Carovana mista ippo-autotrasportatori di Tuglie, giornate 22, decorrenza 1° aprile 1961.

Matera:

Carovana facchini di Bernalda (cessata attività in data 31 luglio 1962), giornate 16 dal 1° gennaio 1961 al 31 luglio 1962;

Carovana facchini « Mobile » di Grassano, giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1960.

Parma:

Carovana facchini di piazza di Fidenza, giornate 24, decorrenza 1° giugno 1962.

Pesaro:

Carovana facchini di Marotta di Mondolfo, giornate 10, decorrenza 1° giugno 1962;

Carovana facchini di Mondolfo, giornate 10, decorrenza 1° settembre 1960.

Reggio Calabria:

Carovana facchini « La Villese » di Villa San Giovanni, giornate 25, decorrenza 1° gennaio 1962;

Carovana scaricatori « Nuova Europa » di Reggio Calabria, giornate 25, decorrenza 1° marzo 1962;

Carovana scaricatori « San Giuseppe » di Reggio Calabria, giornate 25, decorrenza 1° marzo 1962.

Roma:

Carovana facchini « Monteverde » di Roma, giornate 25, decorrenza 1° marzo 1962;

Compagnia facchini « La Capitolina » di Roma, giornate 20, decorrenza 12 marzo 1962.

Sassari:

Cooperativa di carico e scarico « Giovane Olbia » di Olbia, giornate 23, decorrenza 1° febbraio 1962.

Treviso:

Carovana facchini Scalo di Motta di Treviso, giornate 20;

Carovana scaricatori di Conegliano Veneto, giornate 20;

Carovana facchini di Fiera di Treviso, giornate 23.

Udine:

Carovana caricatori e scaricatori di Tolmezzo, giornate 20, decorrenza 1° giugno 1962.

Viterbo:

Carovana ippotrasportatori di Canepina, giornate 15, decorrenza 1° giugno 1962.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(2458)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1963.

Modifiche al Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82, del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1961, con cui è stato costituito per il triennio 1° luglio 1961-30 giugno 1964, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della madopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1961, registro n. 12, foglio n. 47, con cui sono stati istituiti in Roma un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed un Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuto opportuno provvedere alla modifica del Comitato costituito con il citato decreto ministeriale 1° luglio 1961;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Roma, costituito con decreto ministeriale 1° luglio 1961, per le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica citato in narrativa, ha sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma ed è presieduto dal direttore dell'Ufficio stesso.

Art. 2.

Per le competenze regionali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, il suddetto Comitato, integrato dai dirigenti in carica di tutti gli Ispettorati del lavoro e degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione della Regione, è presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma ed ha sede presso lo stesso Ufficio regionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(2459)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1963.

Rinnovamento del Comitato di gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33, con il quale è stato istituito l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 1963, con il quale l'on. avvocato Giuseppe Liguori è stato confermato nella carica di presidente del Comitato di gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) fino al 30 aprile 1966;

Ritenuto che occorre provvedere alla rinnovazione del Comitato di gestione anzidetto;

che l'ing. Ugo Bernieri è membro di diritto del Comitato di gestione medesimo nella sua qualità di direttore generale dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.), ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39;

Decreta:

Fino al 30 aprile 1966, il Comitato di gestione dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.), è costituito come segue:

Presidente:

Liguori on. avv. Giuseppe.

Membro di diritto:

Bernieri ing. Ugo, direttore generale dell'E.A.M.

Membri:

Canessa dott. Vincenzo e Tremolini rag. Elio, in rappresentanza dell'E.A.M.;

Giordano dott. Guido, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Dominici dott. Romolo e Roscioni dott. ing. Ettore, in rappresentanza dell'Ispettorato generale M.C.T.C.;

Carcaterra on. prof. Antonio, Colitto on. avvocato Francesco e De Vita dott. ing. Riccardo, in rappresentanza dei trasportatori;

Alpi Carlo, in rappresentanza dei Sindacati del personale dell'E.A.M.

Roma, addì 29 marzo 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(2528)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Scienza delle costruzioni » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, è vacante la seconda cattedra di « Scienza delle costruzioni ».

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla publicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2531)

Vacanza della seconda cattedra di « Ragioneria generale ed applicata » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di « Ragioneria generale ed applicata », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla publicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2532)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 134, l'Amministrazione comunale di San Severo (Foggia), viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2407)

Autorizzazione al comune di Trinitapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Trinitapoli (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2327)

Autorizzazione al comune di Torremaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Torremaggiore (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.204.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2328)

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Stornara (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2329)

Autorizzazione al comune di Stornarella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Stornarella (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2330)

Autorizzazione al comune di Serracapriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1963, il comune di Serracapriola (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2331)

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Pistoia, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.125.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2391)

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1963, il comune di Moresco (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2392)

Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1963, il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2393)

Autorizzazione al comune di Cancello ed Arnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Cancello ed Arnone (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2394)

Autorizzazione al comune di Recale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Recale (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2395)

Autorizzazione al comune di Romana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Romana (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2396)

Autorizzazione al comune di Vinci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Vinci (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2397)

Autorizzazione al comune di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Scandicci (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2398)

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di San Venanzo (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.272.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2399)

Autorizzazione al comune di Otricoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Otricoli (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.199.124, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2400)

Autorizzazione al comune di San Basilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di San Basilio (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2401)

Autorizzazione al comune di Baratili San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Baratili San Pietro (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.097.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2404)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Capraia e Limite (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2402)

Autorizzazione al comune di Vernio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Vernio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2403)

Autorizzazione al comune di Capoterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Capoterra (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.157.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2405)

Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Oristano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2406)

Autorizzazione al comune di Narbolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Narbolia (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2408)

Autorizzazione al comune di Baressa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Baressa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.495.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2410)

Autorizzazione al comune di Nughedu San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Nughedu San Nicolò (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2409)

Autorizzazione al comune di Asuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Asuni (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 303.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2411)

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Bulzi (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2412)

Autorizzazione al comune di Banari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Banari (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2413)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Bessude (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2414)

Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Tolentino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2415)

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1963, il comune di Sant'Arpino (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2416)

Autorizzazione al comune di Nurachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Nurachi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2417)

Autorizzazione al comune di Ollastra Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1963, il comune di Ollastra Simaxis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2418)

Autorizzazione al comune di Ollolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Ollolai (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.189.343, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2419)

Autorizzazione al comune di Senis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1963, il comune di Senis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2420)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Borutta (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2421)

Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Ozieri (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2422)

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Ardara (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2423)

Autorizzazione al comune di Putifigari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Putifigari (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2424)

Autorizzazione al comune di Bortigiadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1963, il comune di Bortigiadas (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2425)

Autorizzazione al comune di Castelsardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1963, il comune di Castelsardo (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2426)

Autorizzazione al comune di Borgo Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Borgo Tossignano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2427)

Autorizzazione al comune di Castel d'Ariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Castel d'Ariano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2429)

Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Castel di Casio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2430)

Autorizzazione al comune di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Casalfiumanese (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2431)

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Castello di Serravalle (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2432)

Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Castel del Rio (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2433)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Fontanelice (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2434)

Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Gaggio Montano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2435)

Autorizzazione al comune di Granaglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Granaglione (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2436)

Autorizzazione al comune di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1963, il comune di Camugnano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2437)

Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Porano (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.347.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2438)

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Montecastrilli (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.964.463, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2439)

Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Montecchio (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.246.354, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2440)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1963, registro n. 7 Interno, foglio n. 305, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal dott. Gino Nigro, inteso ad ottenere la retrodatazione della promozione a direttore di 3ª classe della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, disposta con decreto del Ministro per l'interno in data 8 luglio 1959, è stato respinto su conforme parere del Consiglio di Stato.

(2343)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal pubblico Demanio al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime del Centro R. T. di Reggio Emilia.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze n. 220 in data 19 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1963, al registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 181, sono state dismesse dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato alcuni immobili, già espropriati dalla Amministrazione aeronautica per la costituzione del Centro R. T. di Reggio Emilia, distinti nel catasto del comune di Reggio Emilia come segue:

Foglio n. 93, mappale 24742, superficie da dismettere Ha. 0.90.89;

Foglio n. 93, mappale 20753, superficie da dismettere Ha. 0.06.35;

Foglio n. 93, mappale 20754, superficie da dismettere Ha. 0.01.45.

(2345)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile « G. Iazzolino » di Vibo Valentia (Catanzaro) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 22 marzo 1963, n. 300.7.III.22.1.2880, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di « G. Iazzolino », di Vibo Valentia (Catanzaro) viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(2347)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 23 dicembre 1962 registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1963 registro n. 19 Difesa-Esercito, foglio n. 118

I sottoelencati militari sono incorsi, dalla data del presente decreto, nella perdita delle decorazioni al V. M. e del corrispondente soprassoldo annuo, già loro concessi con decreto a fianco di ciascuno indicato:

Medaglia d'argento

Morello Livio, da Crocetta del Montello, classe 1920, ex sottotenente, distretto Trento Decreto presidenziale 23 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti 4 luglio 1947, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 258.

Medaglia di bronzo

Bottai Lido, da Sesto Fiorentino, classe 1912, ex caporale, distretto Firenze Decreto presidenziale 2 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti 16 maggio 1952, registro n. 63, Presidenza, foglio n. 80, rettificato con decreto presidenziale 14 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti 20 giugno 1959, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 88.

Cortes Paolo, da Benetutti, classe 1922, soldato, distretto Oristano - Decreto legislativo 22 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti 9 marzo 1945, registro n. 2, foglio n. 302.

Piglia Mario, da Villadeati, classe 1897, soldato, distretto Torino Regio decreto 23 gennaio 1921, registrato alla Corte dei conti 12 febbraio 1921, registro n. 192, foglio n. 123.

Croce al valor militare

Barnaba Leonardo, da Conversano, classe 1917, soldato, distretto Bari - Decreto presidenziale 25 agosto 1953 (non sottoposto a registrazione).

Congiu Gino, da Domusdemaria, classe 1920, ex cap. magg., distretto Cagliari - Regio decreto 6 febbraio 1942, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1942, registro n. 7, foglio n. 301.

D'Antiochia Pietro, da Scicli, classe 1912, ex capitano, distretto Siracusa - Regio decreto 2 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1936, registro n. 16, foglio nn. 83 e 84.

D'Antiochia Pietro, da Scicli, classe 1912, ex capitano, distretto Siracusa - Regio decreto 13 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti 29 novembre 1938, registro n. 30, foglio numero 69.

Florio Vincenzo, da Bagnara, classe 1914, ex sergente maggiore, distretto Reggio Calabria Decreto presidenziale 12 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1950, registro n. 35, foglio n. 69.

Peddio Antioco, da Desulo, classe 1916, caporal maggiore, distretto Cagliari - Decreto presidenziale 1° dicembre 1952 (non sottoposto a registrazione).

Scudellari Angelo, da Tremosine, classe 1909, soldato, distretto Brescia Decreto presidenziale 23 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1937, registro n. 33, foglio n. 78.

Valente Luigi, da Serra San Bruno, classe 1918, soldato, distretto Catanzaro Decreto presidenziale 9 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti 15 giugno 1961, registro n. 68, foglio n. 283.

(2371)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi dell'8 aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,15	621,15	621,13	621,15	621,12	621,15	621,15	621,125	621,15	621,15
$ Can.	576,10	576,10	576,25	576 —	575,50	576,15	576,07	575,30	575,25	576,25
Fr. Sv.	143,51	143,52	143,52	143,51	143,50	143,53	143,51	143,50	143,52	143,52
Kr. D.	90,02	90,01	90,01	90,02	90,05	90,01	90,02	90 —	90,01	90 —
Kr. N.	86,97	86,97	86,98	87 —	87 —	86,98	87 —	86,95	86,97	86,97
Kr. Sv.	119,60	119,58	119,58	119,62	119,60	119,61	119,59	119,60	119,60	119,60
Fol.	172.88	172,87	172,85	172,875	172,85	172,88	172,855	172,85	172,90	172,90
Fr. B.	12,46	12,465	12,4610	12,465	12,46	12,46	12,4635	12,45	12,46	12,45
Franco francese	126,77	126,77	126,78	126,77	126,80	126,77	126,76625	126,75	126,77	126,77
Lst	1739,84	1739,95	1740,10	1740,20	1739,50	1739,82	1740,30	1739,80	1739,75	1740 —
Dm. occ.	155,56	155,54	155,555	155,56	155,50	155,61	155,5625	155,55	155,61	155,55
Scell. Austr.	24.04	24,045	24,04	24,04875	24 —	24,05	24,0455	24,04	24,04	24,04
Escudo Port.	21,68	21,69	21,705	21,69	21,70	21,69	21,6825	21,67	21,69	21,69

Media dei titoli dell'8 aprile 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	113,575
Redimibile 3,50 % 1934	93,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,15
1 Dollaro canadese	576,035
1 Franco svizzero	143,51
1 Corona danese	90,02
1 Corona norvegese	87 —
1 Corona svedese	119,605
1 Fiorino olandese	172,865
1 Franco belga	12,464
1 Franco francese	126,768
1 Lira sterlina	1740,25
1 Marco germanico	155,561
1 Scellino austriaco	24,047
1 Escudo Port.	21,686

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di centododici società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 marzo 1963 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « L'Ancora », con sede in Ancona, costituita il 30 maggio 1953 per rogito Ricci, rep. n. 25087;

2) Società cooperativa edilizia « Senacasa », con sede in Senigallia (Ancona), costituita il 3 dicembre 1958 per rogito Santini, rep. n. 15388;

3) Società cooperativa edilizia « Edilcasa », con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno), costituita il 9 ottobre 1955 per rogito Rossetti, rep. n. 5393;

4) Società cooperativa Agricola Industriale Piemontese, con sede in Asti, costituita il 21 agosto 1952 per rogito Krieg, rep. n. 16733/7843;

5) Società cooperativa edilizia « Domus Nova », con sede in Avellino, costituita il 13 settembre 1958 per rogito Sarno, rep. n. 2118;

6) Società cooperativa edilizia « Eureka », con sede in Avellino, costituita il 2 febbraio 1958 per rogito Sarno, rep. n. 1390;

7) Società cooperativa edilizia « La Casa del Maestro », con sede in Lioni (Avellino), costituita l'8 dicembre 1958 per rogito Albano, rep. n. 1185;

8) Società cooperativa edilizia « Benedettini », con sede in Avellino, costituita il 9 dicembre 1957 per rogito Sarno, rep. n. 1238;

9) Società cooperativa edilizia « S. Francesco », con sede in Avellino, costituita il 13 marzo 1958 per rogito Giannitti, rep. n. 2464;

10) Società cooperativa edilizia « Electra », con sede in Avellino, costituita il 25 gennaio 1955 per rogito Valente, rep. n. 12906;

11) Società cooperativa edilizia « La Panoramica », con sede in Avellino, costituita il 14 maggio 1955 per rogito Titomanlio, rep. n. 6746;

12) Società cooperativa di trasporto « Autisti Rutiglianesi », con sede in Rutigliano (Bari), costituita il 12 dicembre 1957 per rogito Cristantielli, rep. n. 3231;

13) Società cooperativa agricola « Consorzio Latterie Valle del Biois », con sede in Falcade (Belluno), costituita il 31 ottobre 1958 per rogito Soccal, rep. n. 10160;

14) Società cooperativa agricola « Frazionale macchine agricole di Mezzolara », con sede in frazione Mezzolara di Budrio (Bologna), costituita il 1° febbraio 1950 per rogito Barisone rep. n. 828;

15) Società cooperativa agricola « S. Vitale », con sede in Calderara di Reno (Bologna), costituita l'8 settembre 1954 per rogito Barisone, rep. n. 12947;

16) Società cooperativa agricola « Piccoli Produttori C.A. P.P. di Sacerno », con sede in Calderara di Reno (Bologna), costituita il 24 dicembre 1957 per rogito Barisone, rep. n. 25678;

17) Società cooperativa agricola « Piccoli Produttori C.A. P.P. di Fiorentina », con sede in Medicina (Bologna), costituita l'11 ottobre 1955 per rogito Barisone rep. n. 16982;

18) Società cooperativa agricola « Coloni Affittuari, Piccoli Proprietari (C.A.P.P.) della fraz. Colunga », con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), costituita il 13 giugno 1952 per rogito Barisone, rep. n. 5974;

19) Società cooperativa agricola « fra Piccoli e medi produttori » con sede in Molinella (Bologna), costituita il 9 maggio 1957 per rogito Chiossi, rep. n. 2890/743;

20) Società cooperativa « Autoservizi pubblici di linea di Bologna », con sede in Bologna, costituita l'1 aprile 1946 per rogito Pilati, rep. n. 19385;

21) Società cooperativa edilizia « San Giusto », con sede in Bologna, costituita il 12 febbraio 1955 per rogito Guidi, rep. n 18357;

22) Società cooperativa agricola « Piccoli produttori San Giovanni e S. Martino », con sede in Minerbio (Bologna), costituita il 3 giugno 1955 per rogito Barisone, rep. n. 16071;

23) Società cooperativa edilizia « U.N.E.C.O. », con sede in Bologna, costituita il 10 maggio 1956 per rogito Cavalkier, rep. n. 3793;

24) Società cooperativa agricola « Contadini del Comune di Mordano », con sede in Mordano (Bologna), costituita il 18 novembre 1951 per rogito Alvisi, rep. n. 186/79;

25) Società cooperativa edilizia « Parva Domus », con sede in Bologna, costituita il 13 luglio 1951 per rogito Stame, rep. n. 26208;

26) Società cooperativa agricola « Ponte Rizzoli », con sede in Ozzano Emilia (Bologna), costituita il 22 marzo 1955 per rogito Barisone, rep. n. 15105;

27) Società cooperativa agricola « Piccoli produttori Lavino Riale », con sede in Zola Predosa (Bologna), costituita il 9 ottobre 1954 per rogito Barisone, rep. n. 13173;

28) Società cooperativa agricola « Piccoli produttori di Tombe Rigosa », con sede in Zola Predosa (Bologna), costituita il 9 marzo 1954 per rogito Barisone, rep. n. 11253;

29) Società cooperativa agricola « Piccoli Produttori C.A. P.P. di Vizzano e Ancognano », con sede in Sasso Marconi (Bologna), costituita il 1° giugno 1955 per rogito Barisone, rep. n. 16017;

30) Società cooperativa agricola « Piccoli produttori-Fossatone », con sede in Medicina (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 26 aprile 1955, rep. n. 15473;

31) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fabbricazione posate ed affini », con sede in Lumezzane (Brescia), costituita il 24 luglio 1953 per rogito Zonta, rep. n. 7423;

32) Società cooperativa agricola « Veli », con sede in Cellino S. Marco (Brindisi), costituita il 14 novembre 1958 per rogito Pennetta, rep. n. 9150;

33) Società cooperativa agricola « Armentaria della Sardegna », con sede in Iglesias (Cagliari), costituita l'8 agosto 1957 per rogito Cherchi, rep. n. 13373;

34) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Edile Sanciprianese », con sede in S. Cipriano di Aversa (Caserta), costituita il 7 marzo 1954 per rogito Coppola;

35) Società cooperativa edilizia « Argo », con sede in Caserta, costituita il 21 settembre 1957 per rogito D'Alessio, rep. n. 1291;

36) Società cooperativa di produzione e lavoro « fra Artigiani di Lecco e circondario », con sede in Lecco (Como);

37) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti di Olgiate Comasco », con sede in Olgiate Comasco (Como), costituita il 2 novembre 1945;

38) Società cooperativa di produzione e lavoro « Unitaria di confezioni », con sede in Como, costituita il 23 settembre 1945;

39) Società cooperativa « Olimpinese facchinaggio », con sede in fraz. Monte Olimpino-Como, costituita il 28 novembre 1949 per rogito Seveso, rep. n. 13787/4064;

40) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti Eupilio », con sede in Como, costituita il 6 novembre 1945;

41) Società cooperativa di trasporto « Garibaldina Trasporti Alto Lario G.G.A.A.L. », con sede in Gravedona (Como), costituita il 14 settembre 1945;

42) Società cooperativa edilizia « La Concordia », con sede in Cremona, costituita il 17 giugno 1957 per rogito Pettenazzi, rep. n. 12749/7683;

43) Società cooperativa edilizia « Ferrante Aporti », con sede in Cremona, costituita il 14 aprile 1958 per rogito Foletti, rep. n. 1813;

44) Società cooperativa edilizia « Casa Serena », con sede in Cremona, costituita il 15 aprile 1958 per rogito Foletti, rep. n. 1818;

45) Società cooperativa edilizia « Argentana », con sede in Argenta (Ferrara), costituita il 15 gennaio 1958 per rogito Sotgiu, rep. n. 25509;

46) Società cooperativa di produzione e lavoro « Canapini tessili edera », con sede in Bondeno (Ferrara), costituita il 31 marzo 1955 per rogito Barbaro, rep. n. 1598;

47) Società cooperativa agricola « Terra e Lavoro », con sede in fraz. Marozzo di Lagosanto (Ferrara), costituita l'8 agosto 1946 per rogito Pomanti;

48) Società cooperativa agricola « A.C.L.I. », con sede in San Giovanni di Ostellato (Ferrara), costituita il 31 marzo 1958 per rogito Barbaro, rep. n. 4672;

49) Società cooperativa agricola « Del Popolo », con sede in Ferrara località Fossadalbero, costituita il 30 giugno 1949 per rogito Intorre, rep. n. 4740/722;

50) Società cooperativa mista « La Fratellanza », con sede in Ponte Pietra di Cesena (Forlì), costituita l'8 febbraio 1950 per rogito Moscatelli, rep. n. 1416/458;

51) Società cooperativa agricola « La Falce », con sede in Frosinone, costituita il 9 febbraio 1948, per rogito Marini, rep. n. 2554;

52) Società cooperativa edilizia « La sbarchi e imbarchi », con sede in fraz. Cornigliano-Genova, costituita il 14 ottobre 1955 per rogito Ansaldo, rep. n. 54957;

53) Società cooperativa agricola « La Terra Redenta », con sede in frazione Buriano Castiglione della Pescaia (Grosseto), costituita il 15 settembre 1957 per rogito Ordini;

54) Società cooperativa di produzione e lavoro « Terrazzieri reduci e combattenti », con sede in frazione Giuncarico-Gavorrano (Grosseto), costituita il 17 ottobre 1954 per rogito Zuccaro, rep. n. 4513;

55) Società cooperativa edilizia « Tetto mio », con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita il 28 maggio 1955 per rogito Pettinelli, rep. n. 5649;

56) Società cooperativa edilizia « La Lupa », con sede in La Spezia, costituita il 10 marzo 1954 per rogito Bigliardi, rep. n. 13879;

57) Società cooperativa edilizia « Dipesat », con sede in La Spezia, costituita il 4 settembre 1957 per rogito Carpena, rep. n. 32853;

58) Società cooperativa di produzione e lavoro « Masaniello », con sede in La Spezia, costituita il 17 luglio 1956 per rogito Merola, rep. n. 68192;

59) Società cooperativa di produzione e lavoro fra artigiani « S. Giuseppe », con sede in Ruffano (Lecce), costituita il 20 gennaio 1956 per rogito Franco Bruno;

60) Società cooperativa di trasporto « Portatori di sabbia », con sede in frazione Vagli di Sopra-Vagli di Sotto (Lucca), costituita il 9 luglio 1951 per rogito Gemignani, rep. n. 9009;

61) Società cooperativa agricola « Montagna Nuova », con sede in frazione S. Gemignano Controne Bagni di Lucca (Lucca), costituita il 27 gennaio 1957 per rogito Velani, rep. n. 24841;

62) Società cooperativa edilizia « C.E.B.I.D.A.M. » Dipendenti Banca Agricola Mantovana, con sede in Mantova, costituita l'11 novembre 1952 per rogito Finadri, rep. n. 13038;

63) Società cooperativa edilizia « L'Artistica », con sede in Viadana (Mantova), costituita il 23 giugno 1957 per rogito Fanti, rep. n. 108;

64) Società cooperativa di produzione e lavoro « Corpo di vigilanza notturna di Milano », con sede in Milano, costituita il 23 luglio 1945, per rogito Samarelli, rep. n. 11097;

65) Società cooperativa edilizia « Avogrado fra dipendenti Società chimiche gruppo Edison », con sede in Milano, costituita il 24 marzo 1958 per rogito Bruni, rep. n. 243/132;

66) Società cooperativa agricola « Trebbiatura ed aratura », con sede in frazione S. Vito-Spilamberto (Modena), costituita il 20 novembre 1947 per rogito Alberti, rep. n. 5996/2850;

67) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operai Mattatoio Casavatore C.O.M. », con sede in Casavatore (Napoli), costituita il 17 dicembre 1957 per rogito Cibelli, rep. n. 46538;

68) Società cooperativa pesca « San Vincenzo », con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita il 9 ottobre 1956 per rogito Gelardi;

69) Società cooperativa agricola « Risorgimento », con sede in frazione Massa di Somma Cercola (Napoli), costituita il 15 giugno 1945 per rogito Maddalena, rep. n. 7329;

70) Società cooperativa di consumo di Invorio Superiore, con sede in frazione Invorio Superiore Invorio (Novara), costituita il 6 aprile 1910;

71) Società cooperativa edilizia « Domus et Labor », con sede in Pescara, costituita per rogito Severini in data 30 marzo 1954, rep. n. 28957;

72) Società cooperativa edilizia « Eureka », con sede in Pescara, costituita il 21 gennaio 1957 per rogito Mastroberardino, rep. n. 26223/5174;

73) Società cooperativa edilizia « Il Tetto », con sede in Pescara, costituita il 6 marzo 1957 per rogito Luna, rep. n. 9733;

74) Società cooperativa edilizia « Casa nuova », con sede in Pontedera (Pisa), costituita il 5 marzo 1955 per rogito Martini, rep. n. 6445;

75) Società cooperativa edilizia « Casa mia », con sede in Massa Cozzile (Pistoia), costituita il 12 giugno 1957 per rogito Quirici, rep. n. 18175;

76) Società cooperativa di produzione e lavoro « Incubatrice », con sede in Alfonsine (Ravenna), costituita il 24 novembre 1953 per rogito Janiri, rep. n. 4753;

77) Società cooperativa edilizia case economiche « Il Castello », con sede in Campagnola Emilia (Reggio Emilia), costituita il 15 novembre 1957 per rogito Veneri, rep. n. 7756;

78) Società cooperativa edificatrice « C.E.D.I.O.M. Dipendenti Impiegati Operai Montecchiesi », con sede in Montecchio (Reggio Emilia), costituita il 16 dicembre 1957 per rogito Serri, rep. n. 233;

79) Società cooperativa edilizia « Lorenzo il Magnifico », con sede in Roma, costituita il 2 novembre 1946 per rogito Schillaci Ventura, rep. n. 15584;

80) Società cooperativa Magistrale di consumo, con sede in Roma, costituita il 13 settembre 1946 per rogito Mammucari, rep. n. 33425;

81) Società cooperativa di consumo « Casal Bertone », con sede in Roma, costituita il 6 luglio 1946 per rogito Migliori, rep. n. 15915;

82) Società cooperativa mista « Mutualistica Sanitaria e Turistica Santemma », con sede in Roma, costituito il 13 maggio 1959 per rogito Intersimone, rep. n. 35110;

83) Società cooperativa di produzione e lavoro « Selciaroli pronto intervento », con sede in Roma, costituita il 21 settembre 1959 per rogito Gazzilli, rep. n. 20776;

84) Società cooperativa agricola « Vitellia », con sede in Bellegra (Roma), costituita il 18 giugno 1951 per rogito Sabelli, rep. n. 59890;

85) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti e facchinaggio Risorgimento », con sede in Roma, costituita il 3 dicembre 1957 per rogito Intersimone, rep. n. 31116;

86) Società cooperativa agricola « Agricoltori diretti produttori latte », con sede in Capena (Roma), costituita il 26 settembre 1954, per rogito Paliani, rep. n. 3094;

87) Società cooperativa di produzione e lavoro « Romana Artigiana Calzature C.O.R.A.C », con sede in Roma, costituita il 10 aprile 1957 per rogito Bellini, rep. n. 24095/9024;

88) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Splendente », con sede in Roma, costituita il 24 novembre 1958 per rogito Gazzilli, rep. n. 19284;

89) Società cooperativa di produzione e lavoro « Indossatrice », con sede in Roma, costituita il 17 settembre 1957 per rogito Colapietro, rep. n. 32187/14389;

90) Società cooperativa mista « Scuola per corso d'istruzione professionale », con sede in Tivoli (Roma), costituita il 21 novembre 1958 per rogito De Angelis, rep. n. 9869;

91) Società cooperativa edilizia « Nucerinae Urbs », con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita il 9 marzo 1955 per rogito De Chiara, rep. n. 2425;

92) Società cooperativa edilizia « Nicolò Fustello », con sede in Siena, costituita il 14 giugno 1957 per rogito Campanini, rep. n. 7117;

93) Società cooperativa edilizia « Il Fiore », con sede in Poggibonsi (Siena), costituita il 17 marzo 1955 per rogito Miraldi, rep. n. 5024;

94) Società cooperativa edilizia « Fortuna S.E.C.F.D.S. » con sede in Siena, costituita il 31 maggio 1957 per rogito Guiso, rep. n. 1940;

95) Società cooperativa edilizia « Borgo Nuovo » con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), costituita il 5 marzo 1956 per rogito Ginanneschi, rep. n. 6504;

96) Società cooperativa edilizia « Polizia » con sede in Chiusi (Siena), costituita il 30 dicembre 1954 per rogito Cinelli, rep. n. 10731;

97) Società cooperativa di produzione e lavoro « Artigiani per costruzioni edili » con sede in Otricoli (Terni), costituita il 22 luglio 1946 per rogito Pulcini, rep. n. 808;

98) Società cooperativa agricola « Ortofrutticola agrumaia del popolo » con sede in Terni, costituita il 12 agosto 1944 per rogito Napolitano, rep. n. 14663;

99) Società cooperativa edilizia fra dipendenti statali « S. Michele » con sede in Terni, costituita il 4 marzo 1955 per rogito Fedele, rep. n. 20326;

100) Società cooperativa agricola di Monterubiaglio con sede in frazione Monterubiaglio-Castelviscardo (Terni), costituita il 26 marzo 1954 per rogito Anselmi;

101) Società cooperativa edilizia « C.E.T. », con sede in Terni, costituita per rogito Minicucchi;

102) Società cooperativa edilizia « La Casa Popolare », con sede in Narni (Terni), costituita il 6 maggio 1948 per rogito Calì;

103) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Rapida » lavorazioni meccaniche, con sede in Narni (Terni), costituita il 7 novembre 1945 per rogito Pulcini, rep. n. 664;

104) Società cooperativa edilizia « San Matteo », con sede in Venezia, costituita il 6 dicembre 1954 per rogito Candiani, rep. n. 40411;

105) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori stabilimenti balneari », con sede in frazione Burano-Venezia, costituita il 10 novembre 1947 per rogito Truffi, rep. n. 9786;

106) Società cooperativa agricola « Dossetto », con sede in Càorle (Venezia), costituita il 3 agosto 1951 per rogito Saccardo, rep. n. 7802;

107) Società cooperativa di produzione e lavoro « Costruzioni Edili Affini C.E.A. », con sede in Verona, costituita il 13 febbraio 1957 per rogito Castagna, rep. n. 6102;

108) Società cooperativa edilizia « La Diga », con sede in Verona, costituita il 5 febbraio 1955 per rogito Colozza, rep. n. 7289;

109) Società cooperativa edilizia « Aquila Azzurra Viterbese », con sede in Viterbo, costituita l'8 maggio 1958 per rogito Rossetti, rep. n. 11774;

110) Società cooperativa edilizia « Tarquinia », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita il 22 aprile 1958 per rogito Tappella, rep. n. 1556;

111) Società cooperativa edilizia « La Famiglia », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita il 22 aprile 1958 per rogito Tappella, rep. n. 1557;

112) Società cooperativa « Agricola di S. Martino al Cimino », con sede in S. Martino al Cimino (Viterbo), costituita il 12 settembre 1946 per rogito Dobici, rep. n. 5648.

(2444)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, n. 2316/R/Gab. con cui al sig. Tscholl Giuseppe, nato a Castelbello-Ciardes il 28 aprile 1899 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ciolli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 gennaio 1963 dal sig. Ciolli Alfredo, figlio del predetto, in atto residente a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 9 marzo 1936, numero 2316/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Ciolli Alfredo, nato a Bolzano il 15 marzo 1936 e residente a Bolzano, via Rencio n. 20/A/48, viene ripristinato nella forma tedesca di Tscholl.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma III, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 23 marzo 1963

Il vice commissario del Governo: PUGLISI

(2037)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, che modifica le precedenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Sentito il Comitato di cui all'art. 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per la assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero per i seguenti Paesi: Afghanistan; Argentina; Australia (Stato del Nuovo Galles del Sud); Brasile (Stato di San Paolo); Camerun; Canadà (*Provincia dell'Ontario*); Costa d'Avorio; Etiopia; Federazione Malese; Formosa; Giamaica; Giappone; Giordania; Guinea; Indonesia; Marocco; Messico; Pakistan; Siria; Stati Uniti d'America (Stato dell'Illinois); Sud Africa; (*Provincia del Capo*); Sudan; Trinidad e Tobago; Uruguay; Venezuela.

Art. 2.

Per potere partecipare al concorso è necessario che lo aspirante:

I) abbia la cittadinanza italiana e goda dei diritti di elettorato attivo politico;

II) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il ventunesimo anno di età e non abbia superato il trentacinquesimo. E' esclusa l'elevazione per qualsiasi motivo del predetto limite massimo di età;

III) abbia tenuto regolare condotta morale e civile;

IV) sia di sana e robusta costituzione fisica;

V) sia fornito almeno di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

VI) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

VII) dimostri di aver fatto pratica, almeno per due anni, presso enti o ditte che esercitano attività di carattere economico, commerciale o industriale.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero Direzione generale del personale e degli affari generali - viale America, E.U.R., Roma, entro il termine di sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito;

h) i documenti, i titoli e le eventuali pubblicazioni;

i) l'intendimento di recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica del commercio internazionale;

l) in quali dei Paesi sopraindicati desiderano compiere la pratica commerciale (è consentito indicare uno o più Paesi);

m) in quale lingua, oltre l'inglese ed il francese, intendono sostenere la prova scritta ed orale, con particolare riguardo alla lingua del Paese o dei Paesi prescelti;

n) gli eventuali titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da valere in caso di parità di merito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per evenutuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La data di arrivo della domanda è certificata ad ogni effetto dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiamo già usufruito di una borsa di pratica commerciale all'estero, assegnata da questa Amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto ministeriale.

Art. 5.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i seguenti documenti:

1) certificato del titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami (e nell'esame finale, per quegli aspiranti che producono anche certificati di laurea);

2) certificato di pratica commerciale compiuta come prescritto dal punto VII) del precedente art. 2. Tale certificato deve indicare con precisione la durata e la natura della pratica commerciale compiuta, con eventuale specificazione di quella relativa al commercio con l'estero e dichiarare, inoltre, se l'aspirante abbia particolare attitudine per il commercio con l'estero. Le dichiarazioni contenute nel certificato devono essere confermate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura nella cui giurisdizione ha sede l'ente o la ditta;

3) certificato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del presente bando da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I documenti richiesti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta: *a*) da un consigliere di Stato, presidente; *b*) da un direttore generale o da altro funzionario del Ministero con qualifica di ispettore generale; *c*) da tre docenti universitari; *d*) da un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura, designato dal Ministero dell'industria e del commercio.

Per le prove di lingue estere saranno aggregati alla Commissione insegnanti universitari o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado od altri esperti.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a quella di consigliere di seconda classe.

Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti dei membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), nonchè del segretario.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice fissa preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati e stabilisce il minimo dei punti per l'ammissione alle prove scritte.

Il punteggio massimo per i titoli non può essere superiore a dieci punti.

Art. 8.

Le prove di esame del concorso hanno luogo in Roma. Ai candidati è data comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove medesime, non meno di venti giorni prima degli esami.

Nessun rimborso o diritto compete agli aspiranti per i viaggi dalla loro residenza alla sede di esame e viceversa, nonchè per la loro permanenza nella sede stessa.

Art. 9.

Per sostenere le prove d'esame i candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;
passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi.

Art. 10.

Gli esami, tendenti a dimostrare soprattutto la particolare attitudine del candidato per il commercio estero, consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono costituite da:

1) una traduzione dall'italiano in inglese o in francese o nella terza lingua indicata dal candidato; tale lingua sarà scelta dalla Commissione tra quelle sopra citate, tenendo presente quella maggiormente in uso, o più conosciuta, nel Paese prescelto dal candidato;

2) una traduzione dalla seconda lingua in italiano;

3) una traduzione dalla terza lingua in italiano;

Qualora dal candidato siano stati indicati nella domanda più Paesi, la seconda o/e la terza prova saranno sostituite da una versione dall'italiano nella o nelle lingue che non hanno formato oggetto della prima prova.

Alle prove orali sono ammessi i candidati che hanno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali è data comunicazione mediante affissione di apposito avviso nei locali del Ministero.

Le prove orali saranno costituite da una conversazione nelle lingue oggetto delle prove scritte e da un colloquio sulle seguenti materie:

a) tecnica mercantile e bancaria;

b) geografia economica;

c) merceologia;

d) elementi di diritto commerciale;

e) elementi di diritto della navigazione;

f) elementi di economia politica;

g) norme che disciplinano il traffico commerciale con l'estero, con particolare riguardo al regime degli scambi vigenti nei confronti del Paese (o dei Paesi) per il quale è stata chiesta la borsa.

Per la tecnica mercantile e bancaria i candidati saranno particolarmente interrogati in ordine al regime monetario, alla materia dei cambi ed all'ordinamento bancario del Paese (o dei Paesi) per il quale essi hanno dichiarato di concorrere.

Per la geografia economica e per la merceologia i candidati saranno interrogati su argomenti relativi al Paese (o ai Paesi) per il quale essi hanno dichiarato di concorrere.

Il punteggio per ogni materia è espresso in decimi.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ha ottenuto la votazione media di almeno sette decimi e non meno di sei in ciascuna di esse.

Art. 11.

La votazione complessiva è data dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, dalla media dei punti riportati nelle prove scritte ed orali di lingue e dalla media dei punti ottenuti nelle altre materie oggetto del colloquio di cui al precedente art. 10.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice forma graduatorie dei candidati risultati idonei, distinte per ciascuno dei Paesi indicati nel bando. Dette graduatorie sono approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, viale America, E.U.R., Roma, nel termine perentorio di venti giorni da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva, o l'iscrizione nelle liste di leva;

f) stato di famiglia;

g) elenco dei Paesi, in ordine di preferenza, per i quali il candidato ha chiesto di concorrere.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi.

Per la decorrenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo si farà riferimento alla data apposta dall'ufficio postale sulla ricevuta di ritorno.

Art. 14.

Le borse sono assegnate secondo l'ordine delle graduatorie formate a norma del precedente art. 11 e delle (eventuali) preferenze espresse dai candidati.

Art. 15.

Quando concorrano speciali motivi, il Ministro per il commercio con l'estero può autorizzare i titolari delle borse a compiere o continuare la pratica commerciale in una sede diversa da quella per la quale la borsa è stata assegnata.

Art. 16.

La borsa ha la durata di un anno; il Ministro per il commercio con l'estero potrà, tuttavia, prolungarla per un secondo anno se, a giudizio del Comitato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, il titolare della borsa sia ritenuto meritevole di tale concessione per i risultati conseguiti nell'attività di borsista. Resta in facoltà del Ministro di decidere, altresì, di far svolgere agli aggiudicatari delle borse, prima che raggiungano la sede assegnata, un periodo di tirocinio pratico non superiore a due mesi, presso gli uffici del Ministero, dell'Istituto nazionale per il commercio estero e presso l'Ufficio italiano dei cambi, fissando l'importo di un assegno mensile da corrispondere ai medesimi per la durata di detto periodo.

Art. 17.

Entro tre mesi dalla data di conferimento della borsa, il titolare deve raggiungere la sede assegnatagli e presentarsi al capo della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Chi non ottempera al predetto obbligo, decade senz'altro dall'assegnazione.

Art. 18.

L'ammontare di ciascuna borsa è di Lit. 3.600.000 nette pagabili in rate mensili posticipate.

Il pagamento della borsa decorre dal giorno in cui il titolare si presenta al capo della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nella sede assegnatagli.

Ai titolari delle borse viene rimborsata la spesa del viaggio in ferrovia in prima classe dal Comune di residenza abituale alla sede di destinazione; per i percorsi marittimi o aerei viene fornito direttamente il biglietto di passaggio in classe turistica.

Art. 19.

I titolari delle borse sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza del capo della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente; nelle città sedi di ufficio commerciale il controllo è esercitato per il tramite del capo di detto ufficio.

Il Ministero del commercio con l'estero si riserva comunque di esperire tutti gli altri controlli che potrà ritenere opportuni.

Art. 20.

Ai titolari delle borse è consentito di assumere impieghi nella sede assegnata presso ditte commerciali italiane o estere allo scopo di perfezionarsi nella pratica commerciale.

Nei rapporti con i terzi, essi debbono aver cura di qualificarsi unicamente come « titolare di una borsa di pratica commerciale, conferita dal Ministero del commercio con l'estero ».

I titolari delle borse hanno l'obbligo di inviare, in triplice esemplare, per il tramite della competente Rappresentanza diplomatica o consolare, al Ministero del commercio con l'estero ogni tre mesi un rapporto sull'attività svolta e sulla situazione degli scambi tra il Paese di residenza e l'Italia, segnalando, in modo particolare, le notizie che possono comunque interessare l'esportazione dei prodotti nazionali.

Il Ministero ha facoltà di affidare ai titolari delle borse lo studio di speciali argomenti, concernenti i traffici italiani con il Paese dove essi risiedono.

Art. 21.

Qualora il titolare della borsa venga autorizzato dal Ministero ad assentarsi temporaneamente per giustificati motivi personali dalla sede assegnatagli, il Ministro esaminerà la convenienza di sospendere o meno, durante tale periodo, il godimento della borsa e di prorogarlo di un periodo uguale a quello della sospensione, sempre che il titolare si trovi all'estero; nulla è dovuto invece ai titolari delle borse per eventuali soggiorni in Italia.

Art. 22.

Il godimento della borsa cessa:

a) se il titolare abbandona la sede assegnatagli senza autorizzazione del Ministero o, nei soli casi di assoluta urgenza, della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo;

b) per motivi di demerito, o per scarso rendimento, sentito il Comitato di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626.

Art. 23.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto viene imputata al bilancio del Fondo a gestione autonoma per la assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1963

Il Ministro: PRETI

(2468)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Caltanissetta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Caltanissetta;

Visto il decreto ministeriale in data 18 marzo 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario di 1ª classe vacante nel comune di Caltanissetta, nell'ordine appresso indicato:

1. Vucusa dott. Riccardo . punti 86,96 su 132
2. Pianigiani dott. Quintilio . . . » 83,76 »
3. Rianò dott. Enrico . . . . . . » 83,18 »

4. Succi Cimentini dott. Flobert	punti	83,08 su 132
5. Gaetti dott. Giuseppe	»	81,75 »
6. Lupo dott. Giuseppe	»	81 — »
7. Zaffarano dott. Michele	»	80,82 »
8. Merolli dott. Rocco	»	80,62 »
9. Mercanti dott. Bruno	»	79,90 »
10. Campanelli dott. Giovanni	»	79,66 »
11. La Cola dott. Emilio	»	77,71 »
12. Tossi dott. Carlo	»	77,69 »
13. Giambitto dott. Giuseppe	»	77,27 »
14. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	77,05 »
15. Veneroso dott. Giuseppe	»	76,95 »
16. Bonasia dott. Michele	»	75,54 »
17. De Gaetano dott. Angelo	»	75,13 »
18. Cappello dott. Agostino	»	72,08 »
19. Mangano dott. Gaetano	»	71,81 »
20. Di Santo dott. Angelo	»	71,50 »
21. Nobile Cosimo	»	71 — »
22. Aiello dott. Salvatore	»	69,79 »
23. Lauria dott. Giuseppe	»	69,68 »
24. Facciolo Francesco Paolo	»	69,50 »
25. Napolino dott. Francesco	»	67,86 »
26. Zappulla Carmelo	»	66,08 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(2377)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca. (Decreto ministeriale 6 luglio 1961).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 46 Finanze, foglio n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1962, n. 26, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per esami a due posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto:

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, citato nelle premesse, avranno luogo in Bolzano, presso la Intendenza di finanza, nei giorni 15, 16, 17 e 18 maggio 1963, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1963
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 247. — BAROCCHI

(2524)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, del vincitore e degli idonei, del concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario tecnico dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 3, del mese di marzo 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 25 marzo 1963 il decreto ministeriale 30 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1963, registro n. 7 Finanze, foglio n. 344, che approva la graduatoria generale di merito del vincitore e degli idonei del concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario tecnico dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 15 luglio 1961.

(2378)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami ad undici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, riservato al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 25 marzo 1963 il decreto ministeriale 9 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1963, registro n. 8 Finanze, foglio n. 172, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso per esami a undici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 31 maggio 1961.

(2379)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3194 del medico provinciale di Salerno del 22 maggio 1961, col quale venne indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le circolari del Ministero dell'interno n. 22003 del 28 novembre 1958 e n. 138 del Ministero della sanità del 30 novembre 1959;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Suriano dott. Pasquale, vice prefetto vicario.

Componenti:

Chignoli dott. Vittorio, medico provinciale;
De Ritis, prof. Ferdinando, libero docente in patologia speciale medica dimostrativa e metodologia clinica. Ordinario di malattie infettive nell'Università di Napoli;
Della Corte prof. Matteo, docente in patologia chirurgica. Primario degli Ospedali riuniti di Salerno;
Napoli dott. Paolo, medico condotto di Salerno.

Segretario:

Giovanni dott. Celestino, consigliere amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Salerno, addì 21 marzo 1963

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(2385)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5159 del 25 settembre 1962, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di dodici posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati, nonchè la designazione del nominativo del funzionario del Ministero dell'interno che dovrà presiedere detta Commissione;
Visti gli articoli 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Cotugno dott. Emanuele, vice prefetto vicario.

Componenti:

Tesauro prof. dott. Giuseppe, direttore della Clinica ostetrica della Università di Napoli;
De Ritis prof. dott. Ferdinando, libero docente di patologia medica, direttore della Clinica di malattie infettive della Università di Napoli;
Lanna dott. Pietro, medico provinciale;
Parrillo dott. Sebastiano, medico condotto titolare del comune di San Felice a Cancello.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal dott. Gaetano Soviero, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Caserta, addì 27 marzo 1963

Il medico provinciale: LANNA

(2470)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4120 del 27 ottobre 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1961;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le designazioni del Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e quelle dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:

Bevilacqua dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:

Siggia prof. Salvatore, medico provinciale di Frosinone;
Stefanini prof. Paride, direttore dell'Istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università di Roma;
Tronconi dott. Tito, primario medico dell'Ospedale civile di Sora;
Garofali dott. Vincenzo, medico condotto;

Segretario:

Guccione dot. Ferdinando, direttore di sezione della prefettura.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima che sia decorso un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che viene, altresì, pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Frosinone, addì 4 aprile 1963

Il medico provinciale: SIGGIA

(2530)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1962, n. 421, modificato con decreto in data 28 febbraio 1962, n. 885, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto dei comuni di: Castiglione delle Stiviere (1ª condotta), Monzambano e Suzzara (2ª condotta) vacanti alla data del 30 novembre 1961;
Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto, rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;
Ritenuta la legittimità delle operazioni;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Portioli Tullio . . . . . . punti 56,428 su 100
2. Zaldini Domenico . . . . . . » 54,806 »
3. Salandini Dante . . . . . . » 52,063 »
4. Brigoni Pietro . . . . . . » 50,513 »

5. Ruggerini Virginia	punti 50,019	su 100
6. Bianchi Marco	» 49,842	»
7. Martani Bruno	» 49,491	»
8. Biancardi Aldo	» 47,925	»
9. Arrivabeni Novello	» 47,745	»
10. Govoni Primo	» 47,699	»
11. Morini Antonio	» 47,574	»
12. Ghizzardi Angelo	» 47,211	»
13. Savoia Luigi	» 47,084	»
14. Malaspina Raffaele	» 46,756	»
15. Pognani Oreste	» 46,626	»
16. Gobbatti Claudio	» 46,426	»
17. Bottura Tiziano	» 45,806	»
18. Pasini Vinicio	» 45,718	»
19. Reposi Valerio	» 44,992	»
20. Vaccarella Carmelo	» 44,741	»
21. Rossi Gabriele	» 43,053	»
22. Truzzi Achille	» 42,257	»
23. Duvina Pierluigi	» 42,000	»
24. Scattolini Franco	» 41,561	»
25. Pozzetti Erio	» 41,334	»
26. Locatelli Umberto	» 40,070	»
27. Magri Luigi	» 39,846	»
28. Raisi Fioravante	» 39,663	»
29. Rossi Carlo Alberto	» 38,789	»
30. Baratta Cesare	» 38,529	»
31. Mella Francesco	» 38,500	»
32. Barucco Armando	» 37,956	»
33. Volpi Attilio	» 37,113	»
34. Melotti Gianfranco	» 36,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 20 marzo 1963

Il medico provinciale: SUSANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1963, n. 1630, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1961;

Viste le preferenze nelle domande in ordine alle sedi, espresse da parte dei concorrenti risultati vincitori delle condotte;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Portioli Tullio: 1ª condotta di Castiglione delle Stiviere;
2) Zaldini Domenico: condotta di Monzambano;
3) Salandini Dante: 2ª condotta di Suzzara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali dela Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 20 marzo 1963

Il medico provinciale: SUSANNA

(2387)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto gli atti del concorso per il conferimento di posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 540 del 13 marzo 1963;

Visto che la condotta consorziata di San Bassano-Cappella Cantone è rimasta vacante a seguito della rinuncia da parte dell'ostetrica Ferrari Alessandra;

Visto che la predetta condotta ostetrica deve essere assegnata tenendo presente i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione dell'ostetrica Grossi Edda per la nomina della condotta consorziale di San Bassano-Cappella Cantone;

A modifica del decreto n. 4008 del 29 dicembre 1962;

Decreta:

L'ostetrica Grossi Edda è assegnata alla condotta consorziale di San Bassano-Cappella Cantone.

Cremona, addì 22 marzo 1963

Il medico provinciale: SIMONETTI

(2390)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Esito del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Massarosa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5047 in data 1° febbraio 1962, con il quale è stato bandito il concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Massarosa;

Visto il proprio decreto n. 5363 in data 28 febbraio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso predetto;

Considerato che il dott. Bendinelli Mauro risulta primo classificato nella graduatoria sopradetta;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina del sanitario in parola al posto messo a concorso, ai sensi del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bendinelli Mauro, nato a Viareggio (Lucca) il 20 dicembre 1934, è nominato ufficiale sanitario, in via di esperimento per un biennio, nel comune di Massarosa.

E' fatto obbligo al predetto sanitario di assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il sindaco del comune di Massarosa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Lucca, addì 23 marzo 1963

Il medico provinciale: TEDESCHI

(2389)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Modena.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1135 in data 30 giugno 1962, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli e per esami ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Modena al 30 novembre 1961;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso precitato;

Viste le designazioni fatte dalla prefettura di Modena, dall'Ordine dei veterinari della provincia di Modena e dal Comune interessato;

Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 5, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa, è così composta:

Presidente:
Morotti dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Tedeschi dott. Pietro, veterinario provinciale;
Montroni prof. Luigi, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Seren prof. Ennio, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria;
Rolf dott. Nicola, veterinario condotto.

Segretario:
Oliveri dott. Mario, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Modena.

Modena addì, 25 marzo 1963

Il veterinario provinciale: TEDESCHI

(2330)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1583 del 18 maggio 1961, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte veterinarie di Lentini e Carlentini, vacanti al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1043 del 29 marzo 1962, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 3519 del 27 novembre 1962, con il quale venne stabilita l'ammissione al concorso dei concorrenti risultati in possesso dei prescritti requisiti;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice di cui al verbale n. 4 del 30 gennaio 1963;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1960:

1. Gissara Cesare . . punti 54,500
2. Bosco Filadelfo » 51,375
3. Andolina Carmelo . » 48,537
4. Barchitta Gaetano . . . . . . » 48,281
5. Di Bartolo Rosario » 48,112
6. Puletto Giovanni . » 46,150
7. Sparacino Emanuele » 45,450
8. Campagna Antonino » 43,075
9. Magazzù Leone » 42,975

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei comuni di Lentini e Carlentini.

Siracusa, addì 26 marzo 1963.

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1113 del 26 marzo 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità del concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1960;

Esaminate le domande dei due primi candidati idonei, relative alla indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Gissara Cesare: Lentini;
2) Bosco Filadelfo: Carlentini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei comuni di Lentini e Carlentini.

Siracusa, addì 29 marzo 1963

Il veterinario provinciale: BONGIARDO

(2469)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.